

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

### "COMITATO PER LA DIFESA DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE DI MANTOVA ONLUS"

#### ART.1 DENOMINAZIONE

E' liberamente costituita ai sensi della L. 266191 e della L. R. 22193 per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale l'associazione denominata "COMITATO PER LA DIFESA DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE DI MANTOVA ONLUS" con sede nel Comune di Mantova, Via Tezze n.6/A. La denominazione potrà all'occorrenza essere abbreviata in "CODIAMSA ONILUS".

Si precisa che l'eventuale cambiamento di sede non comporta l'obbligo di modifiche statutarie.

L'Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica e aconfessionale, ha durata illimitata nei tempo, opera con l'azione diretta, personale, spontanea e gratuita degli associati.

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. i), del DLGS 460/97, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolte al pubblico, l'associazione deve utilizzare l'acronimo "ONLUS".

#### ART.2 - PRINCIPIO FONDAMENTALE

L'associazione si richiama al dovere di solidarietà costituzionalmente sancito (artt. 2 e 4 comma 2 della Costituzione), nella sua organizzazione si ispira a principi democratici e partecipativi.

#### ART.3 - SCOPO FONDAMENTALE

L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Scopo fondamentale dell'associazione è quello di svolgere attività, interventi, iniziative, manifestazioni, finalizzate alla tutela e alla valorizzazione della natura, dell'ambiente e della salute della cittadinanza mantovana.

Le attività di cui sopra riguarderanno, in particolare, interventi di informazione, sensibilizzazione, ricerca, studio, nonché interventi di carattere istituzionale nelle forme previste dalla normativa vigente.

Per il perseguimento di tali scopi, l'associazione si propone di entrare in relazione e collaborare con soggetti istituzionali, altre realtà associative e di volontariato.

#### ART.4 - ATTIVITA'

L'associazione promuove ed attua iniziative dirette:

- ad informare correttamente e a sensibilizzare la cittadinanza mantovana dai rischi derivanti per la salute da fenomeni di inquinamento ambientale;
- a condurre iniziative di studio, ricerca e approfondimento delle tematiche ambientali con particolare riferimento agli effetti provocati sull'ambiente e sulla salute umana dal funzionamento di impianti industriali, di processi chimici e fisici e di tutto quanto possa interagire con l'ambiente ed il territorio;
- a rapportarsi con i soggetti istituzionali affinché questi operino per il perseguimento della tutela dell'ambiente e della salute;
- ad intervenire in tutte le sedi opportune per garantire il rispetto dei principio di tutela e valorizzazione della natura, dell'ambiente e della salute;
- ad agire in giudizio in sede civile, penale e amministrativa, in qualunque ordine e grado, al fine di promuovere iniziative finalizzate alla tutela dell'ambiente e della salute, nonché a contrastare insediamenti inquinanti nel territorio mantovano.

#### ART.5 - RISORSE ECONOMICHE E FONDO COMUNE

L'associazione può trarre risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento dell'attività da:

- contributi degli aderenti stabiliti annualmente dall'Assemblea dei Soci
- contributi di privati
- contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche
- contributi di organismi internazionali
- erogazioni, donazioni e lasciti
- rimborsi da convenzioni

- entrate derivanti da attività commerciali marginali.

L'associazione è tenuta alla conservazione della documentazione delle entrate con la indicazione nominativa dei soggetti eroganti.

I contributi degli associati ed i beni a qualsiasi titolo acquisiti all'associazione ne costituiscono il fondo comune.

Gli utili, gli avanzi di gestione, e quant'altro citato al comma 1 del presente articolo non potranno essere distribuiti neppure in forma indiretta, ma dovranno essere reimpiegati per la realizzazione delle attività dell'Associazione espressamente contemplate nel presente statuto.

#### ART.6 - ATTIVITA' STRUMENTALI

L'associazione può compiere tutte le operazioni di ordine amministrativo, patrimoniale, economico e finanziario del caso, attività commerciali e produttive purché marginali, salvo il limite di compatibilità con le finalità statutarie.

#### ART.7 - OBBLIGO DI FORMAZIONE DEL BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi della chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea dei soci, per l'approvazione, il bilancio consuntivo, dal quale devono risultare i beni, i contributi, le erogazioni, le donazioni e i lasciti ricevuti.

Entro il 30 gennaio di ogni anno il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea dei Soci, per l'approvazione, il bilancio di previsione

Il rendiconto ed il consuntivo devono essere redatti con chiarezza, precisione e veridicità.

#### ART.8 - CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

Possono liberamente aderire all'Associazione le persone che ne condividano le finalità, i riferimenti ideali, che ne accettano lo statuto ed eventuali regolamenti interni e che si impegnano a dedicare una parte del loro tempo per il raggiungimento degli scopi statuari senza distinzione di nazionalità, razza, classe sociale, religione o cultura.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo su richiesta scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego deve essere motivato.

All'atto di ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale proposta dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea dei Soci in sede di bilancio preventivo.

L'associato che tenga un comportamento gravemente lesivo degli interessi - anche ideali o etici dell'Associazione, o che non osservi le disposizioni contenute nel presente statuto o i deliberati assunti dagli organi sociali, può essere escluso.

Il provvedimento per esclusione è deliberato dal consiglio, previa contestazione all'interessato degli addebiti che gli si muovono ed eventuale contraddittorio. La decisione deve essere motivata. All'escluso è dato di ricorrere all'assemblea, la quale delibera in proposito, rimanendo impregiudicato il suo diritto di adire il giudice.

E' dato all'associato di recedere liberamente in ogni tempo dal rapporto associativo.

#### ART.9 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

L'ordinamento dell'Associazione è ispirato al principio di eguaglianza. Gli associati in quanto tali hanno pari diritti e pari doveri.

Tutti hanno diritto d'intervento e di voto nell'assemblea e sono parimenti eleggibili alle cariche sociali.

L'associato ha il diritto di partecipare in modo effettivo alla vita e all'attività dell'Associazione. Ha altresì diritto di accesso agli atti dell'Associazione, fatta eccezione per i dati personali.

Gli associati hanno l'obbligo di prestarsi per l'attuazione delle finalità dell'Associazione.

Gli associati sono tenuti ad un comportamento di correttezza e di coerenza con le idealità che ispirano l'associazione.

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa stabilita ogni anno dall'assemblea. Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Chi è escluso o recede o chiunque cessa l'appartenenza all'Associazione non ha diritto di richiedere i contributi a qualsiasi titolo versati all'Ente né di pretendere la quota del fondo comune.

## ART.10 - GRATUITA' DELLE PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI

Le prestazioni degli associati sono libere, spontanee, gratuite e del tutto disinteressate.  
All'associato possono soltanto essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività di volontariato prestata, debitamente documentate.

## ART.11 - STRUTTURA DEMOCRATICA DELL'ASSOCIAZIONE - LIBERA ELEGGIBILITA' E GRATUITA' DELLE CARICHE

La struttura dell'Associazione è democratica.  
Le cariche associative sono elettive e gratuite.

## ART.12 -DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE

L'Associazione è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto di un numero variabile di membri, da un minimo di tre ad un massimo di nove, eletti dall'assemblea - fatta eccezione per il primo Consiglio Direttivo che viene eletto al momento dell'atto costitutivo.

I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di vacanza della carica, chi viene a mancare è sostituito dal primo dei non eletti all'esito dell'ultimo scrutinio elettorale. Chi subentra resta in carica fino alla scadenza naturale dell'organo.

Il consiglio nomina al proprio interno il presidente, il vice-presidente, fatta eccezione per il primo presidente ed il primo vice presidente che sono nominati al momento dell'atto costitutivo.

Il consiglio si riunisce a discrezione del presidente, ogni volta che lo ritiene opportuno e necessario e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

Il consiglio è presieduto dal presidente.

Per il principio di responsabilità, il voto consigliere è sempre palese, ad eccezione di voti riguardanti le persone.

Il consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria dell'ente.

## ART. 13 -RAPPRESENTANZA

Il presidente del consiglio è presidente dell'Associazione. Spetta al presidente la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il presidente cura l'esecuzione dei deliberati consiliari. Il presidente presenta annualmente all'assemblea una relazione sullo stato dell'associazione. In caso di impedimento del presidente, ne fa le veci il vice-presidente.

## ART. 14 - ASSEMBLEA - PRINCIPIO DI SOVRANITA' E PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO

E' costituita in assemblea l'universalità degli associati.

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. E' formata dai soci che come tali risultino iscritti al tempo della convocazione.

L'assemblea si riunisce almeno due volte l'anno per approvare il bilancio di previsione con la relazione programmatica e il bilancio consuntivo con la relazione sull'attività svolta, ogni tre anni per il rinnovo delle cariche, quando ne sia ravvisata la necessità, e, senza ritardo, quando lo richieda almeno un decimo degli associati, su richiesta del presidente o di un terzo del Consiglio Direttivo.

La convocazione avviene mediante avviso personale da inoltrarsi al domicilio dell'iscritto almeno dieci giorni prima della data stabilita per la seduta. L'avviso deve contenere l'indice analitico degli oggetti da trattare.

L'assemblea è presieduta dal presidente o da altro associato designato dall'assemblea stessa.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli iscritti.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualsiasi sia il numero degli intervenuti.

Per le elezioni alle cariche sociali risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti al primo scrutinio. A parità di voti è eletto il candidato più anziano per età.

Per modificare lo statuto, occorrono la presenza di almeno la metà degli aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Ciascun associato ha diritto soltanto ad un voto.

Non è dato il voto per rappresentanza o per delega.

Il voto riguardante le persone - e quindi anche il voto per l'elezione delle cariche sociali - è segreto.

L'assemblea ha, tra l'altro, i seguenti compiti:

- a) approva i programmi ed esprime gli indirizzi dell'Associazione;
- b) approva il rendiconto e la relazione di accompagnamento redatti dal consiglio;
- c) approva il bilancio di previsione e la relazione programmatica;

d) stabilisce l'ammontare annuale della quota associativa;  
e) approva modifiche al testo dello statuto;  
f) elegge i membri del consiglio - fatta eccezione per i primi consiglieri che sono eletti nell'atto costitutivo;  
g) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.  
L'assemblea discute e approva altresì ogni questione sottoposta al suo esame dal consiglio. Le deliberazioni assembleari prese in conformità a legge e a statuto vincolano tutti i soci e devono constare da apposito verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

#### ART. 15 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI

In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni residui dopo la liquidazione devono essere devoluti esclusivamente per fini di solidarietà sociale a favore di altre associazioni operanti in settori analoghi a norma della vigente disciplina del volontariato.

#### ART. 16 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiama la disciplina speciale sull'associazionismo, sulle ONLUS e, in difetto, le disposizioni contenute nel codice civile.